



BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

NOTA INTEGRATIVA

Redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario (ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato 4/1, paragrafo 9.11).

Sommario

• PREMESSA.....	4
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	6
• ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DI PARTE CORRENTE SUDDIVISE PER TITOLI	10
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.....	10
TITOLO II - Trasferimenti correnti	16
TITOLO III – Entrate extratributarie.....	16
• ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA DI PARTE CORRENTE	19
SPESA DI PERSONALE.....	19
IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE.....	19
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19
TRASFERIMENTI CORRENTI	19
INTERESSI PASSIVI	20
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	20
ALTRE SPESE CORRENTI	20
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI.....	20
• ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO	21
• ANALISI DETERMINAZIONE FONDI VINCOLATI	23
ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	24
ALTRI ACCANTONAMENTI - FONDI ISCRITTI A BILANCIO	27
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	30
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	30
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	30

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili	31
Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti	31
Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata	32
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.....	32
Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.....	32
Unioni di Comuni	33

PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del principio contabile applicato 4/1.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del **principio di comprensibilità**, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Per assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa, occorre dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale. Pertanto, in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;

- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

EVOLUZIONE NORMATIVA:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici). Così come negli anni precedenti, nel corso del 2024 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), di alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Si ricorda in particolare il decreto MEF del 25/07/2023, il quale ha introdotto, mediante la modifica del principio della programmazione n. 4/1, il nuovo processo di bilancio, al fine di consentire l'approvazione del documento entro il 31/12 di ciascun anno, ridisegnando competenze, adempimenti e scadenze. Il decreto ha poi modificato:

- il principio della contabilità finanziaria con la modifica della modalità di accertamento per cassa delle entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre;
- il principio della contabilità finanziaria con la reintroduzione, nel calcolo dell'FCDE, delle medie ponderate, anche in sede di bilancio preventivo;
- il principio della contabilità economico patrimoniale, con riferimento alla registrazione delle disponibilità liquide nei conti correnti postali e la rilevazione del saldo del conto di Tesoreria Unica al 31 dicembre;
- il piano dei conti integrato (con riferimento alla data contabile del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023); - lo schema del bilancio di previsione (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027);
- lo schema di rendiconto (a decorrere dal rendiconto 2023); - il glossario missioni e programmi (a decorrere dal bilancio di previsione 2025-2027).

Nel 2024 è stato approvato il 17° decreto correttivo (D.M. 10 ottobre 2024), che prevede modifiche al principio contabile della programmazione 4/1:

- aggiornamento dei riferimenti normativi al nuovo codice dei contratti;
- aggiornamento dei riferimenti al programma (triennale e non più biennale) di forniture e servizi;
- eliminazione di ogni riferimento all'art. 2, commi 594 e 599, della Legge n. 244/2007, relativo al piano triennale di contenimento della spesa, in quanto, in conseguenza dell'art. 57, comma 2, lettera e) del D.L. n. 124/2019, tale disposizione cessa di applicarsi agli enti locali;
- con riferimento ai lavori da realizzare tramite forme di partenariato pubblico-privato, il programma triennale dei lavori pubblici deve dare atto dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche.

Inoltre, per quanto riguarda il principio contabile applicato 4/2:

- vengono modificati, a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028, gli schemi, la codifica e gli allegati di bilancio. In particolare, viene previsto l'inserimento, nella missione di bilancio n. 12, di un programma dedicato agli "Interventi per asili nido", al fine di favorire la compilazione del questionario sui fabbisogni standard;
- viene aggiornato il prospetto degli equilibri degli enti locali al fine di armonizzare le modalità di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dai commi da 820 a 826 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, che stabiliscono che le città metropolitane, le province e i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR, che prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate;
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026.

La diffusione della riforma sarà gradualmente estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, riguardando almeno il 10% delle amministrazioni pubbliche entro il quarto trimestre del 2024, il 30% entro il quarto trimestre del 2025 e il 90% entro il secondo trimestre 2026.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2026/2028.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate la classificazione è per titoli. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

BILANCIO DI PARTE CORRENTE.

Il comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta dall'ordinamento finanziario e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo convenzionale e denominati "macroaggregati".

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all'interno del documento contabile ufficiale sono distinte in missioni. Naturalmente, le spese correnti sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento.

È questo il caso dell'eventuale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti (...).

(D.Lgs.267/00, art.187/2).

Titoli abilitativi edilizi

A differenza dell'anno 2017, l'allora legge di bilancio per l'esercizio 2017 (legge 232/2016 art. 1 comma 460) concede per l'esercizi 2018 e successivi che: "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria [...]"

Una deroga si può verificare inoltre durante l'operazione straordinaria di riequilibrio della gestione, quando il consiglio comunale è chiamato ad intervenire, in seguito al verificarsi di particolari circostanze, per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (...) adotta

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2-3).

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in conto capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti: questo importo viene denominato nel successivo prospetto "Risparmio corrente".

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata nelle pagine seguenti, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che debbono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio anche in abito monetario.

BILANCIO PARTE INVESTIMENTI.

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e dai mutui passivi. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul bilancio durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza saranno finanziate con una contrazione della spesa corrente, o in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. Oltre a ciò, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

Anche in questa circostanza, l'ordinamento finanziario individua con precisione le fonti di finanziamento giuridicamente ammesse stabilendo che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (...) possono utilizzare:

- a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
- c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
- d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) Avanzo di amministrazione (..);
- f) Mutui passivi;
- g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1).

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate d'investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste

partite, garantendo così un'omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo).

Dal successivo prospetto che contiene il bilancio in C/capitale sono pertanto estrolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

Per quanto riguarda il risultato finale, e cioè la differenza tra stanziamenti di entrata ed uscita, questo di norma termina in pareggio. L'eccezione è rappresentata dal finanziamento degli investimenti con un'eccedenza di risorse di parte corrente (autofinanziamento). Solo in quest'ultimo caso il bilancio investimenti indicherà un disavanzo mentre il bilancio corrente riporterà un avanzo della stessa entità.

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che "per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco" (D.Lgs.267/00, art.200/1).

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DI PARTE CORRENTE SUDDIVISE PER TITOLI

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026-2028 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

FONDO DI SOLIDERIETA' COMUNALE

Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà 2026 è stato iscritto in bilancio l'importo di €. 317.000,00 in riferimento all'importo utilizzato nell'esercizio precedente, successivamente si procederà ad inserire il dato ufficiale che verrà pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019

Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020)

L'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); resta in vigore la TARI mentre l'IMU viene disciplinata ora dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783 dell'art. 1 della sopra richiamata L. n. 160/2019.

Il gettito ordinario è calcolato sulla base della disciplina statale e comunale in essere alla data di stesura degli schemi di bilancio.

Il Comune provvederà a deliberare le nuove aliquote e il regolamento IMU entro i termini previsti.

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	1.260.258,65		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.261.000,00		
	2026	2027	2028
Gettito previsto nel triennio	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
Altre considerazioni	Le previsioni devono tenere conto degli effetti della sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, che ha riscritto la disciplina IMU per l'abitazione principale. Il Supremo Organo, infatti, dopo aver rilevato il contrasto della legislazione vigente con gli art. 3, 31 e 53 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme IMU sull'abitazione principale, "riscrivendole" in maniera costituzionalmente orientata, sottolineando che il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini dell'esenzione. Pertanto, anche i coniugi non legalmente separati, con residenze diverse nello stesso comune o in comuni diversi, devono poter usufruire dell'agevolazione in entrambe le abitazioni, a condizione che dimostrino che si tratta di una residenza effettiva.		

TARI

(Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Del. ARERA n. 443-444/2019

Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025)

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali

Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020

D.Lgs. n. 116/2020)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	661.562,43
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	720.891,00
Gettito previsto nel triennio	2026 2027 2028 720.891,00 686.626,00 670.682,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Aumenti dei costi per il servizio di raccolta rifiuti.
Altre considerazioni	NOTA BENE: Le tariffe e le eventuali scontistiche per l'anno 2026 saranno approvate non appena il Comune riceverà dall'Autorità d'Ambito conferma dell'approvazione/validazione del Piano Finanziario del gestore. Il termine per la validazione dei Piani Economici Finanziari da parte dell'Agenzia d'Ambito e per l'approvazione delle tariffe Tari 2026 per i comuni resta fissato al 30 aprile 2026, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021. Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento. Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche. La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica. Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento. Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.

	<p>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</p> <p>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).</p> <p>È sempre penalizzato il conferimento in discarica.</p> <p>I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p> <p>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</p>
--	---

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360)

L'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF sarà confermata con aliquota pari a 0,80%.

La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale sia accertata per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza + incassi in conto/residui), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	530.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	530.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2026	2027	2028
	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		

Altre considerazioni	NOTA BENE: Il comma 1 dell'art. 96 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.
----------------------	---

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10.2.2025 il Comune di Breno ha istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 D.lgs. n. 23/2011, a far data dal 1.6.2025, l'Imposta di Soggiorno e approvato il relativo regolamento con il quale si è provveduto a declinare gli aspetti operativi, gestionali, ivi comprese le esenzioni, oltre che di controllo e sanzionatori.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi ed è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune che alloggiano nelle strutture stesse. Le tariffe sono state approvate secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18.2.2025.

La misura dell'imposta, determinata per persona e per pernottamento, è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno ed è ulteriormente articolata, in funzione del maggiore o minore pregio/valore, sia in relazione al periodo e sia, in relazione alla localizzazione delle stesse strutture.

In conformità con il successivo art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017 . S.O. n. 31), per cui “... *A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...*”

Le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore sono le seguenti:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER PERSONA
STRUTTURE ALBERGHIERE (PER PERSONA/PERNOTTAMENTO FINO A 10 NOTTI)	
Hotel 5 stelle e superiori	Euro 2,00

Hotel 4 stelle	Euro 1,50
Hotel 1-2-3 stelle	Euro 1,00
STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE (PER PERSONA/PERNOTTAMENTO FINO A 10 NOTTI)	
Case Vacanza	Euro 1,00
Affittacamere	Euro 1,00
Agriturismi	Euro 1,00
Ostelli	Euro 1,00
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50	Euro 1,00
Foresterie	Euro 1,00
B&B	Euro 1,00
Agriturismi	Euro 1,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (PER PERSONA/PERNOTTAMENTO FINO A 10 NOTTI)	
Piazzole Camper	Euro 1,00
Rifugi	Euro 0,50
TUTTE LE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE NON RICADENTI NELLE TIPOLOGIE DI CUI SOPRA	Euro 1,00

La previsione dell'imposta di soggiorno per il triennio 2026/2028, stimata sulla base delle tariffe, agevolazioni, esenzioni, del dato delle presenze e degli incassi dell'anno in corso, è di € 15.000,00 per ogni esercizio finanziario.

L'imposta di soggiorno sarà destinata, in conformità al disposto normativo di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, a finanziare interventi di spese corrente in materia di promozione turistica.

ATTIVITA' ACCERTATIVA

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Pertanto, l'attività si orienterà alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi riguardanti la riscossione delle entrate tributarie. In quest'ambito si colloca il progetto di recupero dell'evasione dell'IMU e della Tarsu-Tari, per le annualità pregresse, che comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) e i versamenti effettuati.

Parallelamente, proseguirà l'attività di aggiornamento della banca dati.

L'attività accertativa si contraddistingue nell'individuare posizioni tributarie non corrette, che non assolvono l'obbligo dichiarativo o del pagamento.

Vale la pena di ricordare che la normativa vigente prevede che il periodo da sottoporre ad accertamento sia per tutti i tipi di tributi pari ai 5 anni precedenti l'annualità in corso.

I controlli verteranno principalmente sui seguenti tributi: Imu –Tari.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO incassato nell'anno 2024 Euro 96.786,00.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO previsto nell'anno 2025 Euro 123.000,00.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO previsto nell'anno 2026 Euro 95.000,00.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - MAGGIORE GETTITO DA CONTROLLI E VERIFICHE incassato nell'anno 2024 Euro 20.936,42.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - MAGGIORE GETTITO DA CONTROLLI E VERIFICHE previsto nell'anno 2025 Euro 57.566,00.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - MAGGIORE GETTITO DA CONTROLLI E VERIFICHE previsto nell'anno 2026 Euro 57.000,00.

Le somme previste a bilancio sono stimate sulla base dell'attività annuale che verrà svolta e sulla base degli avvisi di accertamento emessi alla data di redazione del Bilancio di previsione e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione è venuta a scadere nel rispetto dei principi contabili.

TITOLO II - Trasferimenti correnti

Nei contributi da amministrazioni centrali e locali sono ricompresi contributi statali compensativi per finalità diverse.

TITOLO III – Entrate extratributarie

In questa voce sono contenute le entrate di natura extratributarie tra le quali di particolare rilievo:

- Proventi per la vendita di Energia da Centraline Idroelettriche;
- Proventi dalla vendita dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e relativo contributo GSE;

- Proventi Acquedotto Comunale;
- Proventi per il Servizio di Mensa Scolastica e Trasporto Scolastico;
- Canone Patrimoniale Unico

(L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847)

Si tratta di un tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati che dal 2021 sostituisce la TOSAP e la COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee anche la TARI. Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	93.191,57		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	95.000,00		
	2026	2027	2028
Gettito previsto nel triennio	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<p>I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</p> <p>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salvo la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Altre considerazioni	<p>L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.</p> <p>Il Comune di Breno ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con del. di Consiglio comunale n. 4 in data 15/04/2021. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.</p>		

A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

- Proventi da Servizi diversi alla Persona (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani, Disabili oppure Minori);
- Entrate da Affitti di Fabbricati;
- Diritti di Segreteria;
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti.
- Proventi delle sanzioni Codice della strada:

ANNUALITA' 2024 incassato: 18.495,08

ANNUALITA' 2025 stanziato: 20.000,00

ANNUALITA' 2026 stanziato: 30.000,00

- Proventi da Parcometri:

ANNUALITA' 2024 incassato: 33.956,52

ANNUALITA' 2025 stanziato: 30.000,00

ANNUALITA' 2026 stanziato: 40.000,00.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI SPESA DI PARTE CORRENTE

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- Dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio).
- Delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali.
- Delle richieste formulate dai responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

SPESA DI PERSONALE

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2026/2028, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, pari ad € 1.020.750,22, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali;
- con i vincoli per lavoro a tempo determinato relativi all'art. 9 comma 28 DL 78/2010, in base al quale la spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009, per i gli enti locali in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006 (50% per gli enti non in regola). La Corte dei Conti Sezione Autonomie, delibera n. 1/2017, considerato che l'ente non ha effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009, definisce che l'Amministrazione può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, “fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lgs. 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

Considerato che, ad oggi, il settore finanziario necessita di n. 1 unità dipendente a tempo parziale e determinato la spesa di personale è pari ad € 22.250,00.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

A questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per le spese per IRAP, imposta di registro e bolli auto.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

I budget di spesa per l'erogazione dei vari servizi sono stati ridefiniti rispetto alla misura prevista nel 2026. Le previsioni di spesa sono tali da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, siano essi privati cittadini o associazioni.

INTERESSI PASSIVI

La quota di interessi passivi sull'indebitamento iscritta nel bilancio di previsione 2026/2028 viene riportata nella seguente tabella:

Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
36.110,30	75.648,68	72.892,90

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRÉ SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macro-aggregati come le spese per le assicurazioni.

Per quanto riguarda le spese relative a Gas e Energia elettrica si è previsto una spesa maggiore rispetto agli anni passati considerata la situazione “caro bollette”.

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

La spesa per il rimborso prestiti iscritta nel bilancio di previsione 2026/28 viene riportata nella seguente tabella:

Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
136.438,71	156.238,50	158.994,28

Per quanto riguarda l'annualità 2027 vi è un incremento della quota relativa al rimborso prestiti e interessi passivi per l'ipotetica stipula del contratto di mutuo riguardante la riqualificazione della rete acquedotto e fognaria oltre all'installazione contatori volumetrici per utenze pari ad € 1.000.000,00.

Inoltre sono previsti tra i trasferimenti correnti i seguenti importi:

Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
240.884,82	238.884,82	228.884,82

Impegni finanziari assunti per garanzia sussidiaria nei confronti dell'Unione degli Antichi Borghi di Vallecmonica per i seguenti mutui:

- Mutuo per Scuole di Pescarzo;
- Mutuo per Stadio Tassara;
- Mutuo per rifacimento Piazza Ronchi e parcheggi;
- Mutuo per Impianti Fotovoltaici.



ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

Per triennio 2026-2028 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi:

2026

USCITA			ENTRATA		
Capitolo	Descrizione	Previsione 2026	Capitolo	Descrizione	Previsione 2026
09042.02.595404	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA	1.000.000,00	60300.01.153001	MUTUO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA	1.000.000,00
10052.02.595029	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LAVORI PIAZZA GHISLANDI	680.000,00	40200.01.150531	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER RIFACIMENTO PIAZZA GHISLANDI E RIFACIMENTO PARCHEGGI SOTTERANEI	450.000,00
				AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI	230.000,00
10052.02.595028	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI BRENO	557.730,88	40200.01.150555	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI BRENO	334.279,40
			40200.01.150556	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA DI VALLECAMONICA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI BRENO	62.073,76
				AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI	161.377,72
06012.02.563104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE DI ASTRIO	250.000,00	40200.01.150564	CONTRIBUTO FCC ORDINARI PROVINCIA DI TRENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA VACANZE ASTRIO	250.000,00
06012.02.563107	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI COMUNALE VIA DON ROMOLO PUTELLI	250.000,00	40200.01.150604	CONTRIBUTO FCC ORDINARI PROVINCIA DI TRENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI COMUNALE DI VIA DON ROMOLO PUTELLI	250.000,00
01112.02.503301	R.U.P - 20% QUOTA DESTINATA PER ACQUITTO ARREDI/SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	20.000,00	40500.04.000001	R.U.P - 20% QUOTA DESTINATA PER ACQUITTO ARREDI/SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI	20.000,00
08012.02.593008	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE	50.000,00	40500.01.125000	ONERI DI URBANIZZAZIONE	50.000,00
01052.02.503200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DIVERSI SUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	80.000,00	40400.02.117001	AFFRANCAZIONE LIVELLI	1.000,00
08012.02.591801	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE TERRITORIO	64.060,00	40400.01.144501	ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE PIAN DI NEVE	6.865,53
03012.02.000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	5.000,00	40400.02.117000	ALIENAZIONE DI AREE	32.842,00
10052.02.581501	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCOMETRI E SEMAFORI	5.000,00	40400.01.116000	ALIENAZIONI DI FABBRICATI	120.000,00
10052.02.595040	ACQUISTO DI BENI PER SEGNALETICA STRADALE - VERTICALE	5.000,00			
05022.03.501800	TRASFERIMENTI A SENSI LEGGE REGIONALE N. 20/1992 (ORA L.R. 12/2005) - CONTO ONERI EDIFICI DI CULTO	1.647,53			

2027

USCITA			ENTRATA		
Capitolo	Descrizione	Previsione 2027	Capitolo	Descrizione	Previsione 2027
05012.02.552108	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUNICIPALE	500.000,00 €	40200.01.150603	CONTRIBUTO REGIONALE (FCC 2026) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA MUNICIPALE	500.000,00 €
05012.02.552104	INTERVENTO DI RESTAURO CHIESA SANT'ANTONIO	850.000,00 €	40200.01.150573	CONTRIBUTO BANDO REGIONE LOMBARDIA RESTAURO CHIESA SANT'ANTONIO	850.000,00 €

2028

USCITA			ENTRATA		
Capitolo	Descrizione	Previsione 2028	Capitolo	Descrizione	Previsione 2028
05012.02.552109	RESTITUZIONE ALLA COMUNITA' IN CHIAVE CULTURALE DELL'IMMOBILE DI VALENZA STORICO TESTIMONIALE SITO NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI ASTRIO CON MESSA IN SICUREZZA	1.000.000,00 €	40200.04.000001	CONTRIBUTO BANDO CARIPLÒ PER RESTITUZIONE ALLA COMUNITA' IN CHIAVE CULTURALE DELL'IMMOBILE DI VALENZA STORICO TESTIMONIALE SITO NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI ASTRIO CON MESSA IN SICUREZZA	300.000,00 €
			60300.01.153003	MUTUO PER RESTITUZIONE ALLA COMUNITA' IN CHIAVE CULTURALE DELL'IMMOBILE DI VALENZA STORICO TESTIMONIALE SITO NEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI ASTRIO CON MESSA IN SICUREZZA	700.000,00 €
09012.02.591505	INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE VALDAZIO-VALLE PILO - BANDO DISSESTI 2024	480.000,00 €	60300.01.153002	MUTUO PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE VALDAZIO-VALLE PILOINTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA	48.000,00 €
			40200.01.150601	CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA BANDO DISSESTI 2024 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE VALDAZIO-VALLE PILO	52.800,00 €
			40200.01.150602	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO DISSESTI 2024 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE VALDAZIO-VALLE PILO	379.200,00 €

Per gli investimenti previsti nel triennio 2026/2028 sono disponibili le diverse forme di contribuzione da parte di enti sovra comunali, gli oneri di urbanizzazione, le risorse derivanti dal Fondo Sviluppo Comuni Confine.

ANALISI DETERMINAZIONE FONDI VINCOLATI

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed il fondo spese per indennità di fine mandato.

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2026	2027	2028
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONT O (*)	100%	100%	100%

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- Accertamenti IMU/TARI;
- Canone Unico Patrimoniale;
- Proventi acquedotto Comunale;
- Fitti reali di fondi rustici/fabbricati.

2. Calcolare la media.

Per la determinazione dell'importo è stata scelta quale modalità di calcolo quella della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

2026

Codifica	Tipologia	Stanziamento (tutto)	Stanziamento (senza esclusi)	Fondo effettivo
1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.678.891,00	2.678.891,00	6.430,01
3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.374.330,00	1.374.330,00	41.816,76
3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	259.484,45	44.000,00	1.573,23
				49.820,00

2027

Codifica	Tipologia	Stanziamento (tutto)	Stanziamento (senza esclusi)	Fondo effettivo
1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.610.626,00	2.610.626,00	5.954,32
3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.353.330,00	1.353.330,00	41.473,45
3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	241.184,45	44.000,00	1.573,23
				49.001,00

2028

Codifica	Tipologia	Stanziamento (tutto)	Stanziamento (senza esclusi)	Fondo effettivo
1010100	Imposte, tasse e proventi assimilati	2.594.682,00	2.594.682,00	5.918,68
3010000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.343.000,00	1.343.000,00	41.208,09
3050000	Rimborsi e altre entrate correnti	241.184,45	44.000,00	1.573,23
				48.700,00

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo,

l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

ALTRI ACCANTONAMENTI - FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscano nella quota accantonata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'importo in avanzo accantonato è pari € 10.000,00.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. Non avendo Società che rientrano nella fattispecie, alla data odierna questo fondo non è stato costituito. Se necessario si provvederà con relativa variazione di bilancio

3. Fondo di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.".

<i>ANNO</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>	<i>Accantonamento minimo obbligatorio</i>	<i>Accantonamento massimo consentito</i>	<i>IMPORTO STANZIATO BILANCIO</i>
		<i>0,30%</i>	<i>2%</i>	
2026	7.029.361,45	21.088,08	140.587,23	38.595,50
2027	6.786.190,88	20.358,57	135.723,82	35.859,02
2028	6.739.487,27	20.218,46	134.789,75	36.100,77

4. Fondo di riserva di cassa

L'articolo 166, comma 2 quater prevede che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono per il primo anno un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

TOTALE SPESE FINALI: € 26.136.127,81

IMPORTO MINIMO DA ACCANTONARE: € 52.272,26

IMPORTO ACCANTONATO: € 52.272,26

5. Fondo per indennità fine mandato al Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*” che, in quanto tale non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).¹

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 29.4.2025, e ammonta a € **1.621.436,71**.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a € 1.376.023,17, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2026 prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione e più precisamente riguardante le seguenti opere pubbliche:

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO LAVORI PIAZZA GHISLANDI € 230.000,00;

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRA LE FRAZIONI DI BRENO € 161.377,72.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, “*La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Comune di Breno non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari esplicitamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi

precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato poiché non si è ancora provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, si provvederà alla costituzione del FPV con una variazione di bilancio ed all'imputazione dei relativi importi al bilancio di previsione 2026/2028.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Valore di attribuzione del patrimonio netto	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
Valle Camonica Servizi S.r.l.	40.451,47	https://vcsweb.it/	https://www.vcsvedite.it/societa-transparente/bilanci/
S.I.V. S.r.l.	163.349,00	https://www.sivsrl.eu/	https://www.sivsrl.eu/amministrazione-transparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

Gli organismi partecipati dall'Ente sono quelli indicati sul Portale del Ministero del Tesoro.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Valle Camonica Servizi S.r.l	02245000985	0,48%	Mantenimento senza interventi	-
Servizi Idrici Vallecamonica s.r.l.	03432640989	3,72%	Mantenimento senza interventi	-

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso la società **VALLECAMONICA SERVIZI S.R.L.** sulla quale il Comune di Breno esercita un controllo congiunto con più Amministrazioni pubbliche.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Blu Reti Gas S.r.l.	03737190987	1,35%	Mantenimento senza interventi	-
Valle Camonica servizi vendite s.p.a	02349420980	1,35%	Mantenimento senza interventi	-

Unioni di Comuni

L'ente non fa parte di Unioni di Comuni.

Breno, 10.11.2025.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Elena Bonomelli